

STESURA DEFINITIVA DEL "REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 5 DEL - 6 MAR. 2018

CITTA' DI LENTINI

Provincia di Siracusa

"Regolamento per il commercio su aree pubbliche".

(composto da 61 articoli)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N..... IN DATA

CITTA' DI LENTINI

Provincia di Siracusa

"Regolamento per il commercio su aree pubbliche".

(composto da 61 articoli)

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A TUTTE LE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- ART.1. DEFINIZIONI
- ART.2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.3. DOMANDA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA
- ART.4. SILENZIO - ASSENSO
- ART.5. DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.6. RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART.7. SUBINGRESSO
- ART.8. SOSTITUZIONE DEL TITOLARE
- ART.9. ORARIO DI VENDITA

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

COMMERCIO SU AREE DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE QUOTIDIANAMENTE DAGLI STESSI SOGGETTI DURANTE TUTTA LA SETTIMANA (AREE DI TIPO A)

- ART.10. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- ART.11. AREA MERCATALE
- ART.12. POSTEGGI ISOLATI
- ART.13. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI POSTEGGI

- ART.14. PROCEDURA E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.15. LIMITI NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART.16. DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART.17. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO

CAPO II

COMMERCIO SU AREE DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE DAGLI STESSI SOGGETTI SOLO IN UN GIORNO DELLA SETTIMANA (AREE DI TIPO B)

SEZIONE PRIMA

- ART.18. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- ART.19. MERCATO SETTIMANALE
- ART.20. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO SETTIMANALE
- ART.21. LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE
- ART.22. PLANIMETRIE
- ART.23. PROCEDURA E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.24. LIMITI NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART.25. DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART.26. TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART.27. DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART.28. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO
- ART.29. OCCUPAZIONE GIORNALIERA DEL POSTEGGIO
- ART.30. NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
- ART.31. NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE SECONDA

- ART.32. DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI
- ART.33. ORARIO DI VENDITA
- ART.34. OCCUPAZIONE GIORNALIERA DEL POSTEGGIO
- ART.35. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO
- ART.36. GRADUATORIE
- ART.37. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART.38. DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART.39. VENDITA DI ANIMALI PER USO ALIMENTARE
- ART.40. PUBBLICITA' DEI PREZZI
- ART.41. OBBLIGHI DEGLI ESERCIZI
- ART.42. DIVIETI
- ART.43. CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
- ART.44. SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO
- ART.45. CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

CAPO III

COMMERCIO SU QUALSIASI AREA PURCHE' IN FORMA ITINERANTE (TIPO C)

- ART.46. DISCIPLINA GENERALE
- ART.47. TEMPO DI SOSTA CONSENTITO
- ART.48. LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART.49. ORARIO DI VENDITA

CAPO IV

COMMERCIO SU AREE DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO (AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE)

- ART.50. DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART.51. FIERE, FESTE LOCALI E SAGRE
- ART.52. DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE, FESTE LOCALI, SAGRE
- ART.53. DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART.54. ALTRI EVENTI
- ART.55. DETERMINAZIONE DELLE AREE
- ART.56. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI
- ART.57. ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEGLI ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

TITOLO III°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.58. SANZIONI
ART.59. NORME DI RINVIO
ART.60. NORME TRANSITORIE
ART.61. ENTRATA IN VIGORE



CITTA' DI LENTINI

Provincia di Siracusa

“Regolamento per il commercio su aree pubbliche”

(composto da 64 articoli)

TITOLO I

Disposizioni generali relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

Art. 1

Definizione

Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n°18\95 come modificata dalle ll.rr. n. 2\96 e n. 28\99 e del Decreto legislativo 59/10.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

- Per **“aree pubbliche”** si intendono strade, marciapiedi, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per **“posteggio”** si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- Per **“numero di presenze”** si intende il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato o nell'area mercatale, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente atto è rivolto a regolamentare l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Lentini.

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:

- 1) **Tipo A)** quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o per almeno cinque giorni la settimana;

2) **Tipo B)** quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

3) **Tipo C)** quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

4) **Temporanea**, su aree date in concessione in occasione di mercati, feste locali, fiere e/o sagre ovvero manifestazioni comunque denominate, che si svolgono a cadenza mensile, o di più ampia durata o altrimenti occasionali, in cui la concessione del posteggio ha durata limitata ai giorni della manifestazione.

L'attività del commercio del tipo A e B è subordinata all'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio competente, ed ha efficacia solo nel territorio del comune di Lentini e limitatamente al posteggio in essa indicato. L'attività del commercio del tipo C è subordinata all'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio competente, ha efficacia nel territorio comunale, e deve contenere le eventuali limitazioni e divieti all'esercizio ambulante di cui al comma 3 dell'art.8 della L.R. 18/95, nonché condizioni di tempo e luogo stabilite dal presente regolamento. I titolari di autorizzazione di tipo itinerante, rilasciata da altri Comuni, che intendano avviare l'attività nel Comune di Lentini, devono presentare analogamente richiesta di rilascio di Autorizzazione di tipo C. in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art.70 D.Lgs.59/10.

Art. 3

Domanda e modalità di presentazione della stessa

La domanda di rilascio dell'autorizzazione, in bollo, è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 relativa alla autocertificazione. La domanda dovrà essere spedita in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.lentini.sr.it; protocollosuap@pec.comune.lentini.sr.it. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio ed eventuale recapito telefonico; per le società: ragione sociale, codice fiscale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, data di nomina e scadenza carica.
- b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98 e art.71 D. Lgs 59/2010
- c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999, e art. 71 c.6 D.L.gs. 59/2010, limitatamente al settore alimentare;
- d) tipologia e settore merceologico per i quali intende svolgere la propria attività;
- e) eventuale preferenza del posteggio che si intende occupare;
- f) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/01, se il richiedente è imprenditore agricolo.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o giuridiche, regolarmente costituite.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita all'esercizio della somministrazione di alimenti, se il richiedente è iscritto nel registro delle imprese, per tale attività.

Art. 4

Silenzio – Assenso

Il procedimento di rilascio deve essere definito nel termine massimo di giorni novanta.

Trascorso detto termine in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce alle attività del tipo C.

Art. 5

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio Competente Commercio/SUAP al rilascio delle autorizzazioni, e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio, per le autorizzazioni tipo A) e B).
- c) nel caso in cui il titolare non provveda al pagamento della T.O.S.A.P. per le autorizzazioni tipo A) e B).
- d) nel caso in cui il titolare non provveda al pagamento del canone idrico per le autorizzazioni di tipo A) e B).
- e) nel caso in cui il titolare perda i requisiti richiesti.
- f) nel caso in cui il titolare abbandoni rifiuti di ogni genere nelle aree occupate e non rispetti le disposizioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

g) in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti.

Art.6

Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi dovrà essere rilasciato dall'ufficio competente un provvedimento di concessione del suolo pubblico contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

Art. 7

Subingresso

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su area pubblica è ammesso:

- a) per atto "tra vivi";
- b) per causa di morte a favore degli eredi testamentari o legittimi.

Il trasferimento dell'azienda, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, e registrata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Il trasferimento comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa, il trasferimento dei titoli di priorità relativi all'azienda ceduta, nonché il diritto alla intestazione della concessione del posteggio, per le autorizzazioni tipo A e B.

Il subentrante, in possesso del titolo di acquisto dell'azienda, prima di utilizzare il posteggio, deve presentare unica istanza di voltura della autorizzazione e della corrispondente concessione al Sindaco del Comune di Lentini e al servizio SUAP e copia dell'avvenuta presentazione deve essere tenuta al seguito ed esibita agli organi di vigilanza fino a che non verrà in possesso dell'autorizzazione definitiva.

Il subentrante che non comunica entro 45 giorni l'avvenuto trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Competente al rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art.2558 del C.C. di recedere dal contratto di concessione entro tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuta cessione se sussiste giusta causa.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 D. Lgs 114/98, per l'esercizio dell'attività, alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo la voltura dell'autorizzazione e relativa concessione.

Non è ammesso subentro in caso di morosità sui pagamenti TOSAP e IDRICO(ove previsto). In tal caso il subentrante dovrà prevedere alla regolarizzazione dei pagamenti arretrati e allegare ricevuta di pagamento allegata all'istanza.

Art.8

Sostituzione del titolare

Il titolare dell'autorizzazione esercente in forma di ditta individuale può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti, in regola con le norme previdenziali e fiscali, e a condizione che durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti dell'originale dell'autorizzazione, della merce e delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle apparecchiature fiscali del titolare. La sostituzione deve essere comunicata anticipatamente al Comune, allegando copia degli atti attestanti lo status di coadiutore familiare o dipendente, che devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. Soltanto in casi eccezionali, di comprovata necessità è consentito al titolare farsi sostituire nell'attività da soggetti diversi da quelli abilitati di cui al comma precedente.

La rappresentanza eccezionale deve essere comunicata al Comune al massimo entro una settimana dall'inizio della stessa specificando gli estremi dell'autorizzazione, la circostanza che motiva la rappresentanza, i dati anagrafici completi del rappresentante. Alla comunicazione il delegante dovrà allegare copia conforme all'originale della documentazione relativa alla causa e, in copia, l'atto di delega, attestante il tempo per cui è conferita, e fotocopia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione.

Per poter esercitare l'attività il delegato deve essere munito oltretutto dell'autorizzazione in originale e della delega in originale, della fotocopia del documento di identità del delegante.

La rappresentanza eccezionale ha durata pari alla durata della causa che l'ha determinata e comunque non può essere superiore a 12 mesi. Qualora la sostituzione si protragga oltre detto limite, il sostituto dovrà essere necessariamente un soggetto rispondente ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 e alla eventuale segnalazione dell'accaduto all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Art. 9

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione su area pubblica, se non espressamente previsto in apposito regolamento, osservano l'orario stabilito mediante ordinanza sindacale.

TITOLO II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (aree di tipo A);

Art. 10

Ambito di applicazione e definizioni

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate dagli stessi soggetti quotidianamente, o per almeno cinque giorni la settimana, siano esse ricomprese nell'ambito di un'area mercatale o di singoli posteggi isolati.

Art. 11

Area mercatale

Per area mercatale si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, su cui insistono due o più posteggi contigui tra loro e destinati alla stessa tipologia di prodotto o categoria merceologica, stabilita dal Comune.

Art. 12

Posteggi isolati

Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non inserito all'interno dell'area di svolgimento di un mercato o di un'area mercatale.

I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione pluriennale. Sono ricompresi nei posteggi isolati le aree destinate ai chioschi, alle edicole, alle strutture fisse, nonché le aree concesse per essere occupate con mezzi attrezzati mobili (autocarri, negozi-mobili, etc.).

Art. 13

Individuazione delle aree e dei posteggi

Si identificano 7 aree per mercati rionali e 20 posteggi singoli e n.10 aree destinate allo "Street Food", come da allegati tecnici al presente regolamento.

Mercati Rionali

- 1) Piazzetta ad angolo tra Via Patti e Via Licata 2 posteggi (raggruppamento merceologico non alimentare di dimen. 6 mt x 4 mt), 2 aree di sosta per ambulanti provvisti di autorizzazione tipologia C e **produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001**. (dimen. 6 mt x 4 mt);
- 2) Via Rosselli largo antistante Cortile Tribulato 2 posteggi (ragg.to merc. non alimentare di dimen. 6 mt x 4 mt), 2 aree di sosta per ambulanti provvisti di autorizzazione tip. C (dimen. 6 mt x 4 mt) e **produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001**;
- 3) Piazza Oberdan 5 posteggi (raggruppamento merceologico non alimentare di dimensione 6 mt x 4 mt), 5 aree di sosta per ambulanti provvisti di autorizzazione tipologia C (dimensione 6 mt x 4 mt) e **produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001** ;
- 4) Largo Barcellona 12 posteggi (raggruppamento merceologico alimentare e non alimentare di dimensione 6 mt x 4 mt), 12 aree di sosta per ambulanti provvisti di autorizzazione tipologia C (dimensione 6 mt x 4 mt) e **produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001**;
- 5) Piazzetta di Via Porrazzeto 3 posteggi (raggruppamento merceologico non alimentare di dimen. 6 mt x 4 mt), 3 aree di sosta per ambulanti provvisti di autorizzazione tip.gia C (dimen. 6 mt x 4 mt) e **produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001**;
- 6) Piazzale Cimitero 11 posteggi (dedicati alla vendita di piante, fiori e candele di dimen. 6 mt x 4 mt.)
- 7) Via Gela 3 posteggi (raggruppamento merceologico non alimentare di dimen. 6 mt x 4 mt), 3 aree di sosta per ambulanti provvisti di autorizzazione tip.gia C (dimen. 6 mt x 4 mt) e **produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001**

Aree dedicate a posteggi singoli

Ogni posteggio potrà essere occupato per una dimensione non superiore a 35 metri quadrati, in osservanza delle prerogative del posteggio stesso e delle limitazioni previste dai 35 metri quadrati:

- 1) Via Del Museo tra civico 3 e Museo;
- 2) Via Casmene accanto civico 20;
- 3) Piazza Taormina su Via Dello Stadio;
- 4) Area Comunale Parcheggio Penny Market;
- 5) Piazza del Popolo accanto civico 1 e 3;
- 6) Piazza del Popolo accanto civico 4 e 5;
- 7) Via Eschilo accanto civico 25;
- 8) Via Ventimiglia presso uscita S.S. 194;
- 9) Angolo Via Vittorio Emanuele III° e Via Termini;
- 10) Angolo tra Via Licata e Via Toledo;
- 11) Via Termini dopo civico 54;
- 12) Via Ospedale;
- 13) Villa Gorgia lato Via Nazario Sauro;
- 14) Villa Gorgia lato Via Libertà;
- 15) Piazzale Stazione;
- 16) Angolo Via Tintoretto e Via Agatocle;
- 17) Angolo tra Via Patti e Via Cerere;
- 18) Via Seggio
- 19) Fine via Mattarella
- 20) Via Federico II di Svevia

Chioschi su aree private:

Sono ammessi i chioschi su aree private che hanno ottenuto concessioni o autorizzazioni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Si autorizza anche la realizzazione di chioschi in aree private sottoposti ai vincoli dei piani particolareggiati a condizione che venga contestualmente realizzata l'opera prevista nel piano particolareggiato;

Aree destinate allo "Street Food"

- 1) Piazzetta Aldo Moro
- 2) Area di Confine con Piazzetta "Ex lavatoio" Via Spina
- 3) Area Antistante L'istituto Scolastico "Moncada"
- 4) Area Antistante l'Istituto Scolastico "Polivalente"
- 5) Via Ventimiglia di fronte ex Piscina Comunale
- 6) Area "Porrizzato"
- 7) Viale Kennedy
- 8) Via Manzoni
- 9) Via Licata angolo Via Patti
- 10) Largo Acre

Art. 14

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Il Comune, con apposito bando, rilascia e rinnova le autorizzazioni al commercio su area pubblica, mediante posteggio, garantendo la massima trasparenza e imparzialità nelle procedure di selezione delle domande di rilascio, in ossequio a quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012, di cui all'art. 70 c.5 D.Lgs 59/10. Il bando stabilisce modalità e tempi di presentazione delle domande, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.

In caso di pluralità di domande concorrenti, saranno adottati, quali criteri di priorità, quelli sanciti nella Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, ovvero:

- 1) Maggiore professionalità acquisita dall'operatore, rilevabile dalla anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
- 2) Maggiore presenze nell'area mercatale ove è ubicato il posteggio, ovvero nel posteggio stesso;
- 3) Regolarità dell'impresa in termini previdenziali, contributivi e fiscali.

A parità di condizioni, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere comunque negato nel caso in cui sia disponibile il posteggio per il quale risulta formulata la domanda o in mancanza altro il più possibile simile, nell'ambito della stessa area mercatale.

In ossequio a quanto disposto dal comma 1180 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'Art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Art. 15
Limiti nella concessione del posteggio

Ogni operatore può essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio nell'ambito di tutte le aree mercatali istituite o dei singoli posteggi presenti sul territorio comunale.
Ogni 12 mesi l'Amministrazione pubblicherà all'Albo Pretorio i posteggi eventualmente rimasti liberi.

Art. 16
Durata della concessione

La durata della concessione del posteggio è di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R. n. 18/95, ed è valida soltanto per le ore e i giorni in essa stabiliti. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Non è previsto il rinnovo automatico della concessione. Oltre alle concessioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 17
Assegnazione temporanea del posteggio

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati. I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati e comunicati, sono assegnati, per il periodo di assenza del titolare della concessione, con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C, ovvero itinerante, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nell'area mercatale, o nel posteggio, e in caso di parità a chi ha maggiore anzianità di esercizio desumibile dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

La registrazione delle presenze dovrà avvenire a cura della Polizia Municipale.

Capo II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate dagli stessi soggetti solo in un giorno della settimana (aree di tipo B);

Sezione prima

Art. 18
Ambito di applicazione e definizioni

Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate dagli stessi soggetti solo in un giorno della settimana, ricomprese nell'ambito di un mercato settimanale.

Si applica, altresì, alle autorizzazioni del tipo A, per quanto non previsto espressamente al Capo I.

Art. 19
Mercato settimanale

Per mercato settimanale si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, su cui insistono numerosi posteggi destinati ad essere occupati, nella giornata e per le ore

stabiliti, da operatori autorizzati all'esercizio dell'attività del commercio, senza limitazioni riguardo alla categoria merceologica o tipologia di prodotto.

Art. 20

Individuazione delle aree di mercato settimanale

Si identifica come area mercatale la zona di Largo Barcellona così come definita dalle planimetrie allegate.

Art. 21

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche

Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche del tipo B, nel territorio comunale, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui al D. Lgs 228/2001.

Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:

- a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- d) non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazione di pericolo e di emergenza per i cittadini.

Art. 22

Planimetrie

Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.

Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art. 23

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Il Comune, con apposito bando, nell'ipotesi in cui lo stesso preveda l'assegnazione di più del 50% dei posteggi disponibili, procederà al sorteggio degli stessi tra gli aventi diritto.

Il Comune rilascia e rinnova le autorizzazioni al commercio su area pubblica, garantendo la massima trasparenza e imparzialità nelle procedure di selezione delle domande di rilascio, in ossequio a quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012, di cui all'art. 70 c.5 D.Lgs 59/10. Il bando stabilisce modalità e tempi di presentazione delle domande, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.

In caso di pluralità di domande concorrenti, saranno adottati, quali criteri di priorità, quelli sanciti nella Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, ovvero:

- 1) Maggiore professionalità acquisita dall'operatore, rilevabile dalla anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
- 2) Maggiori presenze nel mercato settimanale ove è ubicato il posteggio, ovvero nel posteggio stesso;
- 3) Regolarità dell'impresa in termini previdenziali, contributivi e fiscali.

A parità di condizioni, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Il rilascio dell'autorizzazione per il quale risulta formulata la domanda o in mancanza altro il più possibile simile, nell'ambito dello stesso mercato.

In ossequio a quanto disposto dal comma 1180 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo

familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'Art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Art. 24

Limiti nella concessione del posteggio

Ogni operatore può essere, al massimo titolare di due concessioni nell'ambito del mercato settimanale, purchè limitrofe tra loro.

Ogni 12 mesi l'Amministrazione pubblicherà all'Albo Pretorio i posteggi eventualmente rimasti liberi.

Art. 25

Durata della concessione

La durata della concessione del posteggio è di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R. n. 18/95, ed è valida soltanto per le ore e il giorno in essa stabiliti. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Non è previsto il rinnovo della concessione. Oltre alle concessioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 26

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento su c.c.p. intestato al Comune di Lentini, in ragione di un anno, entro il 31 gennaio dell'anno in corso al quale si riferisce il tributo.

Il mancato pagamento della tassa comporta la revoca d'Ufficio dell'autorizzazione e relativa concessione.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D. Lgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27

Decadenza e sospensione della concessione del posteggio

La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche:

- a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;
- quando l'operatore, in relazione al tipo di autorizzazione posseduta, non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore ad $\frac{1}{4}$ del periodo massimo dell'attività che potrebbe essere esercitata in un anno solare.
- quando il titolare si assenta abitualmente dal proprio banco, lasciando un sostituto non autorizzato;
- quando il titolare arriva abitualmente in ritardo;
- quando il titolare si rende recidivo nelle violazioni delle norme del presente regolamento;
- quando il titolare si renda moroso nel pagamento della TOSAP.
- quando non osserva le disposizioni impartite dai funzionari e dagli Agenti addetti al controllo di vigilanza del mercato;
- quando non è in possesso di uno dei requisiti necessari per occupare il posto.

L'Ufficio comunale competente(SUAP), accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopra indicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato, unitamente alla revoca della relativa autorizzazione.

I concessionari che incorrano nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

Il sindaco può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio tra quelli eventualmente disponibili, purché non assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di autorizzazione.

Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere qualsiasi struttura prefabbricata o chiosco presente sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio, senza alcun indennizzo per il concessionario decaduto; spetta al Comune poi esercitare la rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei concessionari decaduti.

E' motivo di sospensione della concessione, fino a trenta giorni, l'abbandono di rifiuti di ogni genere nelle aree occupate e la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali.

Art. 28

Assegnazione temporanea del posteggio

I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, per motivi giustificati e comunicati, sono assegnati, per il periodo di assenza del titolare stesso, con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C, ovvero itinerante, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato, o nel posteggio stesso, in caso di parità a chi ha maggiore anzianità di esercizio desumibile dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

La registrazione delle presenze dovrà avvenire a cura della Polizia Municipale.

Art. 29

Occupazione giornaliera del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio del mercato settimanale non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C, ovvero itinerante, tramite sorteggio effettuato sul posto da personale della Polizia Municipale.

Art. 30

Normativa igienico-sanitaria

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protette da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli essi debbono avere le caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti e se l'attività è esercitata mediante l'uso dei veicoli adeguatamente attrezzati e certificati.

Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica salvo che sia utilizzato da operatori con veicoli adeguatamente attrezzati e certificati e comunque esercitate secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Le sostanze alimentari avariate o sofisticate debbono essere sequestrate e poste a disposizione delle Autorità Sanitarie. Nel caso in cui sussistano motivi di pericolo per la salute pubblica, le Autorità Sanitarie ordinano la distribuzione dei prodotti sequestrati previo campionamento (Art. 20, D. P. R. 327/80).

Le derrate alimentari poste in vendita nei mercati devono essere tenute in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari addetti alla vigilanza Sanitaria.

Le merci debbono essere messe bene in vista del pubblico, onde il compratore non possa essere ingannato e le bilance mantenute ben visibili al pubblico.

Le derrate poste in vendita, all'atto dell'acquisto, debbono essere pesate al netto; è consentito l'uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle vigenti leggi.

Art. 31

Norme in materia di funzionamento.

Il Comune organizza ed esercita direttamente i servizi di direzione, vigilanza, polizia annonaria per il rispetto delle leggi e dei Regolamenti generali e locali.

Il Comune esercita, inoltre, attraverso l'Autorità Sanitaria Locale competente, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande, sull'igiene del suolo e degli impianti.

I mercati, per la tutela del decoro e dell'igiene pubblica, devono essere dotati di:

- servizi igienici per il personale addetto e per gli avventori;
- idonea rete per l'allacciamento elettrico e idrico;
- scarichi fognari per le acque reflue;
- attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni vigenti;
- di quanto altro previsto dall'Ordinanza Ministeriale 3 Aprile 2002.

Il Comune, inoltre, assicura il servizio di pulizia.

Per i mercati rionali è preferibile uniformità di colori e materiali così come suggeriti dai bandi di assegnazione.

Lo spostamento di luogo e di data dei mercati è disposto dal Consiglio Comunale. Lo spostamento può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi all'interno del mercato almeno due settimane prima dello spostamento.

La giornata di mercato può essere anticipata, se ricade in giornata festiva, al giorno precedente. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto esistenti.

Gli operatori dovranno:

- rispettare gli orari stabiliti;
- occupare esclusivamente gli spazi concessi;
- porre le tende di protezione dei banchi ad una altezza non inferiore a due metri;
- mantenere pulita l'area concessa e lasciarla libera da ingombri e rifiuti.

Sezione seconda

Art. 32

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce.

Le dimensioni di ciascun posteggio, anche in funzione della tipologia di vendita, sono di mt. 3,00x4,00-4,00x4,00 - 6,00x4,00 - 7,00x4,00 - 8,00x4,00 - 9,00x 4,00 - 10,00x4,00 -11,00x4,00 - 12,00x4,00 con possibilità di miglioria secondo disponibilità di spazi utili da individuare, con provvedimento dell'Amministrazione. La profondità del posteggio non può superare mt. 4,00 tale da mantenere l'allineamento dei banchi.

Art. 33

Orario di vendita

L'orario di vendita all'interno del mercato, salvo diversa disposizione sindacale, ha inizio alle ore 7,00 di ogni giovedì non festivo e si conclude alle ore 13,00. Non è consentito entrare al mercato, salvo motivi di forza maggiore e giustificati, dopo le ore 8,30 e uscirne prima delle ore 12,30, sempre che ciò sia possibile.

I concessionari del posteggio possono accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenersi fino ad un'ora dopo la vendita per consentire le operazioni di sgombero e di pulizia.

Lo svolgimento straordinario del mercato in giorni diversi da quello previsto può essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 34

Occupazione giornaliera del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio del mercato settimanale non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C, ovvero itinerante, tramite sorteggio effettuato sul posto da personale della Polizia Municipale. Gli operatori che partecipano al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale, un valido documento di riconoscimento e, se extracomunitari, il permesso di soggiorno.

Art. 35

Assegnazione temporanea del posteggio

L'operatore ha diritto alla conservazione del posteggio per giustificati motivi, tempestivamente segnalati e documentati. Sono considerati giustificati motivi: prestazione del servizio militare, gravidanza e puerperio, malattie ed infortuni, ferie non superiori ad un mese per anno solare. Dei casi di cui ai punti precedenti dovrà essere data comunicazione entro e non oltre i sette giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per i motivi giustificati e comunicati, sono assegnati, per il periodo di assenza del titolare della concessione, con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato.

Art. 36

Graduatorie

Ai fini dell'assegnazione di posteggi resisi vacanti, di cui al precedente articolo, vengono istituite due graduatorie generali riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante, ed una riservata agli imprenditori agricoli in possesso di autorizzazione amministrativa di cui al D. Lgs 228/2001. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli, in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato settimanale, per assenza del titolare del posteggio.

Le graduatorie di cui al precedente comma, sono aggiornate annualmente.

L'assenza dal mercato per un anno consecutivo, per gli operatori precari, comporta l'azzeramento delle presenze.

Presso il Comando di Polizia Municipale sono tenuti i registri delle presenze degli operatori concessionari di posteggio e degli operatori precari.

Art. 37

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale del giovedì, o che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, dietro richiesta, rispettando i seguenti criteri:

1) Maggiore professionalità acquisita dall'operatore, rilevabile dalla anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;

2) Maggiori presenze nel mercato settimanale ove è ubicato il posteggio, ovvero nel posteggio stesso;

3) Regolarità dell'impresa in termini previdenziali, contributivi e fiscali.

A parità di condizioni, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere comunque negato nel caso in cui sia disponibile il posteggio per il quale risulti formulata la domanda o in mancanza altro il più possibile simile, nell'ambito dello stesso mercato del giovedì.

In ossequio a quanto disposto dal comma 1180 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'Art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio

2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Art. 38

Durata della concessione

La durata della concessione del posteggio è di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R. n. 18/95, ed è valida soltanto per le ore e i giorni in essa stabiliti. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Non è previsto il rinnovo della concessione. Oltre alle concessioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180. In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.205-2017 tutte le concessioni in essere alla data del 01.01.2018 e con scadenza anteriore al 31.12.2020 sono prorogate sino a tale data.

Art. 39

Vendita di animali per uso alimentare

Nel mercato è proibito macellare, spennare o sviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed sviscerato, i conigli liberati dalle parti distali degli arti e sviscerati. Le norme del presente articolo non sono applicabili ai prodotti ittici.

Art. 40

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio sui banchi di vendita debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico e la provenienza, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione dei comma precedenti.

In applicazione dell'art. 22 c.2 della L.R. 22.12.1999, n. 28 chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 ad € 2.582,28.

Art. 41

Obblighi degli esercenti

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo all'esercente di:

1 - esporre in modo visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita, in originale;
- b) atto di concessione di posteggio, in originale;
- c) ricevuta di pagamento della TOSAP, relativa all'anno in corso;
- d) documento di identità del titolare.

2 - mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area concessa nonché quella adiacente alla vendita provvedendo alla rimozione immediata di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune. E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere. Prima di lasciare il posto loro assegnato gli operatori del mercato devono pulire accuratamente il suolo loro concesso e in generale rispettare le prescrizioni in materia di pulizia del suolo concesso, modalità di differenziazione e conferimento dei rifiuti, contenute nella normativa tempo per tempo vigente nel territorio comunale.

3 - rispettare gli orari di vendita.

Art. 42 Divieti

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai venditori in forma itinerante.

I concessionari di posteggi non potranno:

- modificare l'area pubblica concessa;
- occupare una superficie maggiore o diversa di quella concessa. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali e logistiche del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, salvo diversamente disposto con apposita ordinanza.
- invadere gli spazi comuni, corridoi e passaggi, riservati al transito degli esercenti e dei consumatori;
- svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, ecc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
- tenere le tende solari, eventualmente utilizzate, ad altezza inferiore a mt. 2 (due) dal piano stradale;
- cedere, ad alcun titolo, sia parzialmente che totalmente, la concessione ad altri, tranne che la cessione avvenga unitamente all'azienda per contratto di vendita o di gestione
- fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo;
- tenere materiale infiammabile e/o accendere e provocare fuochi
- turbare l'ordine pubblico ed il regolare svolgimento del mercato.
- occultare la visibilità dei banchi di altri operatori.
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia.

Art. 43 Circolazione nel mercato

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli, non autorizzati, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco etc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art. 44 Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere che la superficie venga ampliata o, se impossibile, altro posteggio più adeguato, se disponibile.

Inoltre è ammesso lo scambio consensuale del posteggio fra operatori titolari di posteggi nel medesimo mercato ed operanti nell'ambito del medesimo settore merceologico. Le domande per la sostituzione o lo scambio di posteggi devono essere presentate all'ufficio competente il quale comunica agli interessati l'accoglimento o il diniego dell'istanza, entro i successivi giorni trenta.

Art. 45 Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a mt 2. I generi alimentari devono essere esposti e venduti ad almeno un metro dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto di appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie, di auto-negozi e ombrelloni e simili, con funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio.

CAPO III

Commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante (Tipo C)

Art. 46

Disciplina generale

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, , ad eccezione di Via Etna, Via Vittorio Emanuele III, Via Garibaldi, Via Conte Alaimo e Via Regina Margherita, Piazza Beneventano e Piazza Umberto, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, sui marciapiedi, nelle zone a Traffico limitato e in tutti i casi di sosta irregolare o di sosta vietata.

La sosta è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

La sosta è consentita nelle aree appositamente dedicate alla sosta temporanea, negli spazi meglio specificati all'art.14(mercati rionali).

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo posseda inoltre i requisiti igienico – sanitari richiesti per legge. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 47

Tempo di sosta consentito

I titolari di autorizzazione di tipologia C e l'imprenditore agricolo operante ai sensi del D.Lgs. 228/01 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora (per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere effettuate solo in punti che distano tra di loro almeno 400 metri.

Nelle aree di sosta definite all'art.14 è consentita la sosta per non più di tre ore.

Art. 48

Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare in tutto o su parte del territorio Comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Nella giornata e per il solo periodo di svolgimento del mercato settimanale del giovedì, è vietata la vendita itinerante nel raggio di metri 400 dal limite dell'area di mercato, ad eccezione delle aree definite nell'art.14.

Art. 49

Orario di vendita

Lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria giornaliera stabilita, per la generalità degli esercizi commerciali, salvo diversa e apposita Ordinanza Sindacale.

CAPO IV

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato (Autorizzazioni temporanee)

Art. 50

Definizione e ambito di applicazione

Sono considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste locali, sagre con durata non superiore a 7 giorni, a cadenza mensile o di più ampia durata.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione.

Art. 51

Fiere, Feste locali e Sagre

Per Fiere, Festa locali e Sagre si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività civili e/o religiose.

Art. 52

Determinazione delle aree destinate a fiere, feste locali, sagre.

Le aree per lo svolgimento di fiere, sagre, feste locali, il numero dei posteggi relativi, la loro ampiezza e dislocazione sono stabiliti dal Sindaco con apposito provvedimento di istituzione.

Il sindaco può stabilire che tali aree possano essere utilizzate in tutto o in parte, solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o sagra sia istituita come fiera o sagra di determinati prodotti.

Art. 53

Domanda e assegnazione dei posteggi

Le domande per l'ottenimento della concessione temporanea di un posteggio nell'area istituita deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale, in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione o fotocopia con allegata copia del documento di riconoscimento, va presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipo itinerante, e tra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o sagra di cui trattasi; a parità di condizioni si terrà conto della data di inizio dell'attività rilevabile dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e in subordine dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:

- a) - Più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata.
- b) - Commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comproverà tale data attraverso il certificato di iscrizione nel registro delle imprese.
- c) - Sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

Gli operatori in graduatoria, presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del presente articolo.

In caso di eventi tematici di particolare specificità non saranno tenute in considerazione istanze per categorie merceologiche che non siano coerenti con il tema dell'evento specifico.

Art. 54 **Altri eventi**

E' consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico, anche in occasione di eventi, non istituiti, di cui privati cittadini o il Comune stesso si facessero promotori, nell'ambito di iniziative di promozione delle attività commerciali, culturali, sportive, di animazione o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

Art. 55 **Determinazione delle aree**

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinare all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità e traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base degli specifici progetti inerenti l'iniziativa, di cui all'articolo successivo.

Art. 56 **Coordinamento delle attività e dei progetti**

Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'art.58, la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:

- le finalità dell'iniziativa;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

I progetti si intendono accolti dietro rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco che potrà essere espresso, al limite, anche nella istanza di presentazione del progetto stesso, sentito il parere della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

L'Ufficio Comunale competente provvede al rilascio dell'autorizzazione temporanea ai singoli operatori partecipanti al progetto, con la indicazione della relativa durata di validità. Il possesso dell'autorizzazione di cui alla L.R. 18/95 sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui all'art.58, che dovrà però essere sempre rilasciata, su richiesta della parte interessata, nei confronti di operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta. Detti ultimi operatori dovranno altresì dichiarare nella istanza il possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs 114/98 e art.71 D. Lgs 59/2010 e il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999, e art. 71 c.6 D.L.gs. 59/2010, limitatamente al settore alimentare.

Art. 57 **Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico**

Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

TITOLO III **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 58 **Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Inoltre:

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.549,37 e con la confisca dell'attrezzatura o della merce, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione, o non rispetti i tempi di sosta nonché della distanza compresa tra due soste successive, ai sensi dell'art. 20 c.1 L.R. 18/95 e successive modifiche e integrazioni
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46 chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario, o per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 20 c.2 L.R. 18/95 e successive modifiche e integrazioni
3. Chiunque eserciti il commercio su Aree Pubbliche con l'esposizione o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.549,37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 c.3 L.R. 18/95 e successive modifiche e integrazioni
4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23, ai sensi dell'art. 20 c.4 L.R. 18/95 e successive modifiche e integrazioni
5. Chiunque, in qualità di operatore cui è stato concesso un posteggio, non provvede a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa i rifiuti prodotti, è punito con la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46, ai sensi dell'art. 14 c.1 L.R. 18/95 e successive modifiche e integrazioni. In caso di particolare gravità o di recidiva della violazione di cui al presente comma, il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita fino a un massimo di trenta giorni e relativamente al posteggio concesso.

Per le sanzioni del presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del Comune di Lentini. Nei casi di particolare gravità o di recidiva il Sindaco adotta provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 60 giorni.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Ai sensi dell'art.20 comma 7, L.R. 18/95 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per la vendita e trasporto dei prodotti messi in vendita, anche se sosta nel posteggio autorizzato.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- 1 - in caso di prima violazione - diffida oltre alla sanzione amministrativa;
- 2 - in caso di seconda violazione - sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato, oltre alla sanzione amministrativa;
- 3 - in caso di terza violazione - revoca dell'autorizzazione;

La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

La Commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'organo comunale competente (Ufficio Commercio), con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione dopo aver accertato la fattispecie in seguito elencata contestandola all'interessato e fissando un termine non oltre 60 giorni per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

Art. 59 **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla Normativa Regionale vigente, dalla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alle Cooperazioni, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6/4/96, prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di leggi in materia.

Art. 60 **Norme transitorie**

Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento e in attesa che venga predisposta ed ultimata l'area mercatale di Largo Barcellona, il mercato settimanale del "Giovedì" verrà regolarmente svolto nell'area

pubblica che comprende, ad oggi, le vie Patti, Casmene, Gela, Largo Monreale, Milazzo, Largo Acre, Libertà.


Art. 61 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni normative vigenti in materia di commercio sulle aree pubbliche.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- LEGGE REGIONALE N.18 DEL 01/03/1995
- LEGGE REGIONALE N.2 DEL 08/01/1996
- LEGGE REGIONALE N28 DEL 22/12/1999
- DECRETO L.G. N. 114 DEL 31/03/1998
- DECRETO L.G. N.507 DEL 1993
- DECRETO P.R. N.327 DEL 1980
- DETERMINA SIND. N.22 DEL 09/03/2006
- DECRETO L.G. N.228 DEL 2001
- ORDINANZA MINISTERIALE 03/04/2002
- DECRETO LEGISLATIVO N.59 DEL 26/03/2010
- CONFERENZA UNIFICATA STATO - REGIONI DEL 05/07/2012
- LEGGE N. 205-2017



PLANIMETRIA MERCATO
 SETTIMANALE
 numerazione provvisoria
 Scala 1:100

Text


AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

1 - Piazza Aldo Moro

Text

PIAZZA

ALDO MORO 41.91



.41.95

38.98

11

CERERE


TITIT

Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

2 - Ex Lavatoio - Via Spina

Text



Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"


3 - Area Istituto Moncada

Text

VIA

38.91

38.28



32.43

Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

4 - Area Istituto Polivalente

2

LENTINI

Text

33.45

P. LE

MICHEL

VIA

ESC

35.57

VIALE

RIC



Text

30.74

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

5 - Via Ventimiglia

28.35

Text

31.71

29

VENTIMIGLIA

30.47

30.13

31.04

24

33.88

34.79

31.72


32.67



Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

6 - Area Porrazzeto



AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

7 - Viale Kennedy

27.88

ESPORTATORI

26.49

29.56

32.32

29.00

KENNEDY

27.54

31.05

29.17

28.12

31.54

29.65

30.19



Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

8 - Via Manzoni

Text

5.97

47.11

VIA CARUSO

VIA L

VIA

50.32

VIA MELI

MANUELE III

VIA


VIA



Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

9.
Via Patti Via Licata



Text

AREE DESTINATE ALLO "STREET FOOD"

10-

Largo Acre

41.94

VIA

LARGO

40.72

ACRE



MEGRRA

VIA

MODICA

TINDRA

23



(20)
Text

AREE PER CHIOSCHI

1 - Via del Museo

VIA

72

Text

VIA DEL PRETE

8.19

DEL
MUSEO

Q

MARCELLINO

11

VIA

PIAZZA

DEGLI

STUDI

6.08

20

68.46

MERCADANT


73.17

Text

AREE PER CHIOSCHI

2 - Via Casmene

Text



Text

AREE PER CHIOSCHI

3 - Piazza Taormina

41.07

STADIO

Text

PIAZZA

DELLO

TAORMINA

VIA

VIA

SEL IN




Text

AREE PER CHIOSCHI

4 - Parcheggio Penny Market

Text



Text

AREE PER CHIOSCHI

5 - Piazza del Popolo 1-3

Text

40.85

41.77

VIA TOLEDO

Text

AREE PER CHIOSCHI

6 - Piazza del Popolo 4-5

Text

40.85

Text

41.77

VIA TOLEDO



Text
AREE PER CHIOSCHI

7 - Via eschilo 25

35.14

P. LE
MICHELANGELO

ESCHILO

VIA


VIA

VIA

EURIPIDE

37 71

Text



Text

AREE PER CHIOSCHI

8 - Via Ventimiglia

30.61

Text

29.51

VIA

VENT

33.86

34.65

32.69

H

32



AREE PER CHIOSCHI

9 - Via Vitt. Eman.-Via Termini

Text

Text

45.97

47.1

TERMINI

44.97

EMANUELE III

CAPRI

VIA FR



AREE PER CHIOSCHI

10 - Via Licata - Via Toledo

Text

Text

VIA TOLEDO


RO 41.91

41

.95

41.85

ERE



AREE PER CHIOSCHI

11 - Via Termini 54

Text

VIA GAETA

VIA CALTA

Text

VIA GAETA

VIA

39.74

45.97

TERMINI

VIA

44.97

MANUELE





Text

AREE PER CHIOSCHI

70.42

12 - Via Ospedale

D' ASSISI

Text

FRANCESCO

M

VIA

82.88

75.34

AREE PER CHIOSCHI

13 - Villa Gorgia

VIA

Text

N.

49,99

VILLA
GIORGIA

VIA
LIBERTÀ

VIA



AREE PER CHIOSCHI

14 - Villa Gorgia

VIA

49.99

VILLA
GIORGIA


LIBERTA'

VIA

Text

Text

N.



Text

AREE PER CHIOSCHI

15 - Piazzale Stazione

STAZIONE

Text

PIAZZA

DEL

COMMERCIO

SCALO

27



26.36

STAZIONE

Text

AREE PER CHIOSCHI

16 - Via Tintoretto - Via Agatocle

Text

VIA CASERTA

MARCO

POLO

45.61

GARGALLO

46.10

AGATOCLE

46.24

E. FERMI

VIETRI



Text


AREE PER CHIOSCHI

17 - Via Patti - Via Cerere

39.78

Text

41.65




33.82

Text

34.81

AREE PER CHIOSCHI

18 - Via Seggio



32.64

32.18

35.97

33.09

33.96

35.

VIA

SEGGIO

34.23

VILLA
E. FERRARO

30

35.83


33.78

36.44

PACE

37.50

MATTARELLA
VIA



Text

AREE PER CHIOSCHI

19 - Via P.S. Mattarella

Text

38.

39.10

39.06

36.92



Text

AREE PER CHIOSCHI

20 - Via Federico di Svevia

32.36

Text

35.09

DI SVEVIA



MERCATI RIONALI

Piazza Oberdan

59.67

65.90

PIAZZA
MAGNA

61.5

VIA


61.58

ARCHIMEDE

FRANCESCO

62.53

ADDIS



MERCATI RIONALI

Via Rosselli - Cortile Tribulato

Text


80.32

4

VIA


CARLO

ROSSELLI



CORTILE
TRIBULATO

85.09



MERCATI RIONALI

Largo Barcellona

MERCATI RIONALI


Piazzetta angolo via Patti via Licata



MERCATI RIONALI

Text

Via Gela



36.68

GELA

38.37

VIA

36.80

PATTI

MERCATI RIONALI

"Piazzetta Porrazzeto"

71.20

VIA
Text


VIA

VIA NERVI

VIA CAPUA

72.55

VIA



LARGO

75.03


PLEBISCITO

68.16

68.81

CASTRO

72.12



MERCATI RIONALI

Piazzale Cimitero

107.20

101.41

Text

101.37

101.86

PIAZZALE
CIMITERO

107.28

109.46

109.00

